

**STATUTO DEL
PENSIONATO CONTESSI-SANGALLI FONDAZIONE ONLUS
COSTA VOLPINO (BG)**



Approvato con atto notarile del 18/10/2006

n. Repertorio 34600

TITOLO I° - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 – Denominazione e sede

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente di diritto privato

“PENSIONATO CONTESSI-SANGALLI FONDAZIONE O.N.L.U.S.”.

Residenza sanitario assistenziale per persone svantaggiate.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo O.N.L.U.S. in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta a terzi.

La Fondazione ha sede legale in Costa Volpino (BG), via degli Ulivi, 1.

TITOLO II° - SCOPO E MEZZI

Articolo 2 – Scopi Istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari nei confronti di persone svantaggiate, con particolare riferimento alla cura, alla tutela e al recupero psico-fisico di soggetti anziani, con priorità d'accesso ai residenti nel Comune di Costa Volpino.

Essa subentra a tutti gli effetti negli ambiti in precedenza occupati dall'I.P.A.B, adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni del territorio di competenza e degli utenti che ad essa si rivolgono.

In particolare la Fondazione si propone di:

- a) ospitare, per libera scelta delle stesse, persone anziane in stato di bisogno, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- b) fornire agli utenti prestazioni assistenziali, socio-sanitarie, culturali e riabilitative, finalizzate al mantenimento dell'autonomia, attraverso l'allestimento e la gestione di RSA, servizi di ricovero diurno, prestazioni di tipo ambulatoriale e domiciliare;
- c) Partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione delle proprie prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- d) promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, se ed in quanto possibile, interventi nei confronti delle famiglie e delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno;
- e) attivare iniziative di formazione e aggiornamento nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica;
- f) curare l'aggiornamento del personale e dei soggetti che, a titolo professionale o di volontariato, operano nei settori di attività;
- g) adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati alle indicazioni nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana;
- h) promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le Istituzioni del territorio e con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti;

- i) partecipare ad attività di particolare interesse nel settore di attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;
- j) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa, mediante la stipula di apposite convenzioni.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica, nazionalità e razza, purchè in regola con le Leggi nazionali.

Nell'adempimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può cooperare con associazioni di volontariato, Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Con norme di carattere regolamentare e con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinate le modalità di funzionamento dei presidi di proprietà della Fondazione, il reclutamento e l'organizzazione del personale, l'erogazione e la gestione dei servizi e le modalità di accesso agli stessi, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della dignità e libertà di scelta e all'adeguatezza ed efficacia delle prestazioni e dei servizi.

La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le essenziali forme di garanzia e sicurezza riservate agli utenti.

Articolo 3 - *Patrimonio*

Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili, come risultanti dall'inventario approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 73 del 10/09/2003 e successive integrazioni e variazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti a titolo di incremento del patrimonio, da parte di promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contribuzioni a destinazione vincolata.

La Fondazione potrà acquisire immobili utili e/o necessari alla propria attività istituzionale.

Potrà inoltre acquisire partecipazioni o interessenze in altre Strutture, Enti o Società, con fini analoghi alle proprie finalità istituzionali.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Articolo 4 – *Mezzi finanziari*

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private, connessi all'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) donazioni, oblazioni o atti di liberalità, destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) redditi derivanti da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- e) Proventi derivanti dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- f) Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni agli utenti;
- g) somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1, dell'art. 10 del D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III° - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Articolo 5 - *Organi*

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vicepresidente della Fondazione;
- Il Revisore dei Conti.

Articolo 6 - *Consiglio di Amministrazione*

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall'Amministrazione Comunale di Costa Volpino. I Consiglieri dovranno essere scelti tra cittadini particolarmente competenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e/o amministrativa od in attività connesse.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per più mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 7 – *Durata in carica e rinnovo*

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo.

Entro la data di naturale scadenza del collegio deve essere predisposta ed effettuata, dal soggetto preposto alle nomine, la procedura per la ricostituzione dello stesso.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità del Comune titolare delle nomine si esaurisce all'atto della nomina dei componenti del Consiglio. In nessun caso il soggetto che ha provveduto alla nomina può procedere alla revoca della stessa.

Articolo 8 - *Incompatibilità, decadenza ed esclusione*

Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà della Fondazione, non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione. coloro che:

- Si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione professionale remunerato;
- ricoprano cariche elettive quali membri del Parlamento europeo o nazionale, del Consiglio e/o della Giunta Regionale, Provinciale o Comunale;
- Ricoprano il ruolo di Amministratori di altri Enti Locali;
- Ricoprano cariche elettive quali membri del Parlamento europeo o nazionale, del Consiglio e/o della Giunta Regionale, Provinciale o Comunale;
- Ricoprano il ruolo di Amministratori di altri Enti Locali;
- Siano membri del Governo o della Corte Costituzionale;
- Siano membri di altri organi Costituzionali o di organi dell'Unione Europea o della Magistratura Ordinaria o Speciale.

I Consiglieri decadono dalla carica:

- a) se non sono presenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo;
- b) per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- c) per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Sono cause di esclusione:

- a) il mancato rispetto di norma statutarie e/o regolamentari;
 - b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome dell'Ente
- compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome dell'Ente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di uno o più componenti.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

Al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione spetta un'indennità di carica determinata, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D. Lgs. 460/97.

Le spese connesse all'esercizio della propria funzione, debitamente documentate, potranno essere rimborsate solo dopo deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio d'amministrazione, si riunisce:

- a) una volta all'anno, in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- b) almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria;
- c) in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 10 – Deliberazioni del Consiglio

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario dell'Ente con funzioni consultive.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le votazioni si svolgono a voto palese, per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche.

I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente o riguardi affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado. Essi sono tenuti a denunciare la presenza del fatto ostativo, sotto pena di nullità del deliberato e di essere dichiarati decaduti dal Consiglio, fatti salvi i risarcimenti dei danni eventuali.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico-scientifici.

Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola, se conferita direttamente dal Presidente o dal Presidente temporaneo della seduta.

Articolo 11 – *Processi verbali*

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario che assiste alle adunanze ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Se qualcuno si rifiuta di firmare o si allontana, si deve farne menzione nei verbali.

Articolo 12 – *Compiti del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio, nei suoi membri effettivi:

- a) elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica pro-tempore;
- b) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
- c) approva il bilancio di esercizio, con la relativa relazione;
- d) delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione, secondo le modalità di Legge.

Le modificazioni statutarie sono assunte con la partecipazione di tutti i Consiglieri;

- f) approva il Regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- g) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti e le modifiche patrimoniali;
- h) stabilisce le rette di degenza e le tariffe degli altri servizi erogati;
- i) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.

Le competenze elencate non sono delegabili

Articolo 13 - *Compiti del Presidente*

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Fondazione.

Ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega con delibera assunta e depositata nelle forme di Legge, che ne determini i limiti, il contenuto e le modalità di esercizio.

Assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro dieci giorni dall'adozione.

Articolo 14– Vicepresidente

Il Presidente propone l'elezione di un Vicepresidente tra i Consiglieri in carica. Esso assume i compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente ed Il Vice-Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina. A parità di nomina, le funzioni sono assunte dal più anziano di età.

Articolo 15- Revisore dei conti

La revisione dei bilanci, il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione sono esercitati da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private.

Il revisore è nominato dall'amministrazione del Comune ove ha sede la Fondazione, dura in carico fino a scadenza del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo; deve inoltre partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si discutano il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed i provvedimenti di particolare rilevanza economico economico-finanziaria.

Queste sedute sono valide anche in sua assenza, a condizione che risulti che gli sia stata data regolare comunicazione della seduta stessa.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 lett. c) del Decreto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16 – Compiti del Revisore

Il Revisore dei Conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio.

Il Revisore deve inoltre riscontrare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione, ovvero da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Revisore dei conti, nell'espletare la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione:

- Esamina il progetto di bilancio preventivo annuale e le sue variazioni, esprimendo eventuali osservazioni e proposte motivate;
- Formula una propria relazione al bilancio consuntivo;
- Esamina la documentazione riguardante la situazione economica e finanziaria dell'Ente;
- Esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti la gestione economico-finanziaria, che gli vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Segretario della Fondazione.

TITOLO IV° -AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Articolo 17 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato a Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N. L.U.S. , che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 18 – Scritture contabili

Le registrazioni contabili relative alla gestione del bilancio e alla gestione ed inventariazione del patrimonio verranno effettuate in base alle disposizioni del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia tributaria.

Articolo 19 – Personale della Fondazione

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della fondazione, sono disciplinati da apposito regolamento amministrativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti dal predetto regolamento amministrativo.

TITOLO V – TRASFORMAZIONE DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Articolo 20 – Trasformazione ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di Legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento della Fondazione

Articolo 21 – Devoluzione patrimoniale

I In casi di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra ONLUS, indicata dal Consiglio stesso, preferibilmente nel Comune ove ha Sede la Fondazione, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e successive modificazioni.

Articolo 22– Norme residuali

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme previste in tema di Enti non commerciali civilmente riconosciuti ed in particolare di Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale.